

8450
TRATTENUTO DAL MINISTERO

Avv. PASQUALE PRUNAS-TOLA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
05644

MSR 8450



QUALE EFFETTO

PRODUCA

nei rapporti del Ricettatore

LA

RIMESSIONE NEL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

(Art. 417-421, Cod. pen.).

Estratto dal giornale LA LEGGE, 1895, vol. I, fasc. 6

ROMA
Società Editrice Laziale
1895

Avv. PASQUALE PRUNAS-TOLA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
05644

QUALE EFFETTO

MSR 8450

PRODUCA

nei rapporti del Ricettatore

LA

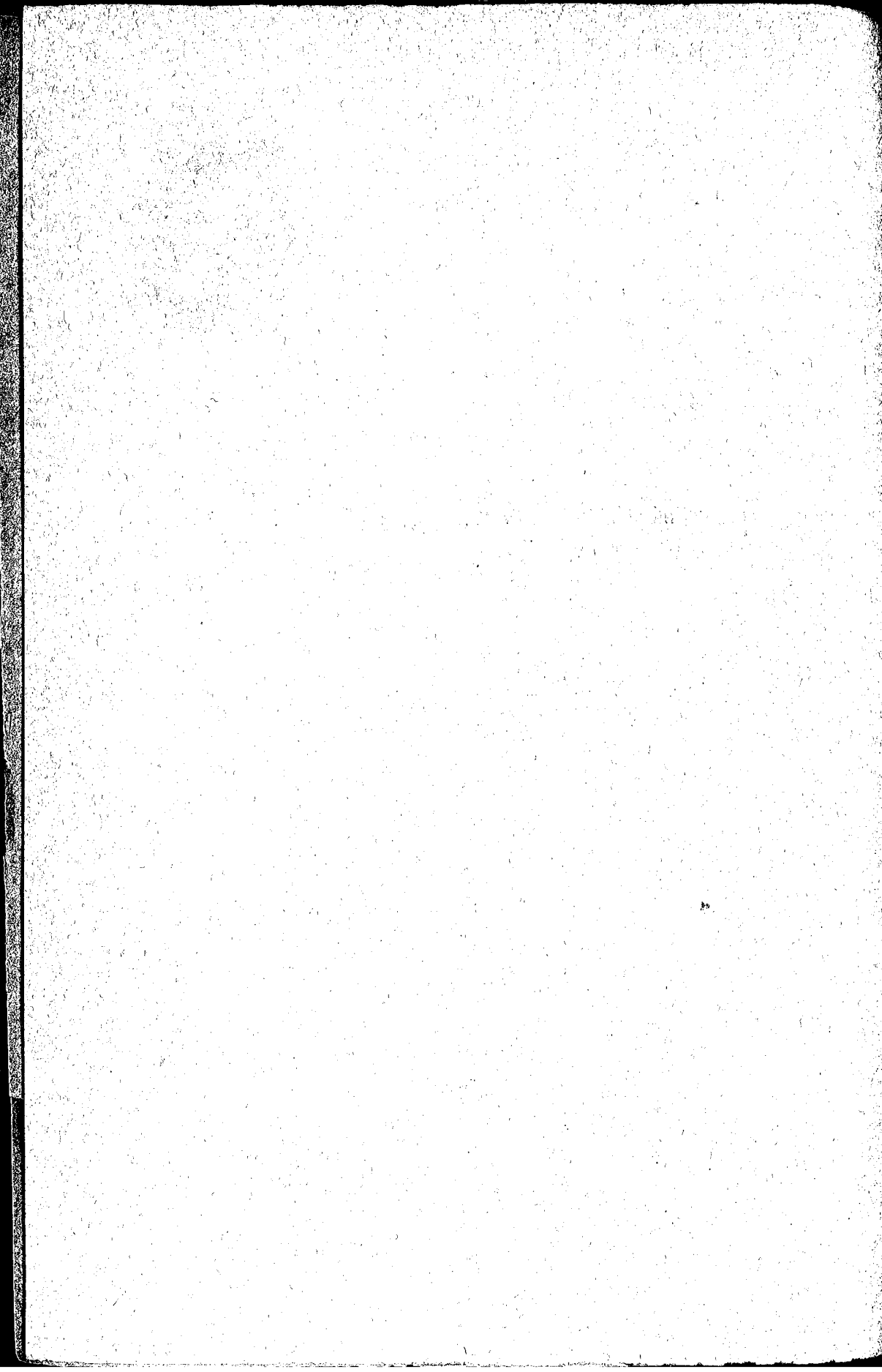
RIMESSIONE NEL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

(Art. 417-421, Cod. pen.).

Estratto dal giornale LA LEGGE, 1895, vol. I, fasc. 6



ROMA
Società Editrice Laziale
1895



I.

Dato un fatto nel quale possa *apparire* il concorso degli estremi necessari a costituire un reato di appropriazione indebita di azione privata, se la parte che da tale reato sarebbe lesa non si querela, o, querelatasi, ne faccia rimessione, e questa sia accettata, si può procedere contro il ricettatore della cosa, che sarebbe oggetto del *presunto* reato d'appropriazione indebita di azione privata? — A studio abbiamo detto: nel quale possa *apparire* il concorso degli estremi necessari a costituire ecc., e *presunto* reato di appropriazione indebita di azione privata, perchè, ad esprimersi con precisione, non si può parlare della *reale* esistenza del reato, quando il difetto di querela ha interdetto ogni disamina, o la remissione ha reso impossibile al riguardo il giudizio definitivo.

Or, posta la questione in questi suoi veri e precisi termini, opiniamo che se non può farsi plauso alla motivazione della sentenza del Tribunale di Sassari, non debba nemmeno convenirsi nella sentenza, peraltro ingegnosa e sottile, della Corte di Cagliari, che, accogliendo l'appello del Procuratore del Re, la riformava. (1)

Lasciando per un momento da un canto ciò che è confutazione del ragionamento della sentenza del Tribunale, in definitiva tutta l'argomentazione della Corte sostanzialmente si concentra in questi concetti:

(1) Vedi la sentenza della Corte d'appello di Cagliari pubblicata, nel periodico LA LEGGE, anno 1895, vol. I, pag. 200.

L'art. 88 del Cod. pen. dispone: « Nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale ». Il reato di ricettazione è reato di azione pubblica, perchè l'azione penale è essenzialmente pubblica, dunque alla procedibilità in confronto a questo reato non è di ostacolo la mancanza di querela; nè la remissione può avere effetto di estinguere l'azione penale a suo riguardo. Vi sono molti altri casi, — e ne enumera parecchi — nei quali, malgrado non si possa procedere contro l'autore del reato, si può procedere tuttavia contro gli altri che vi abbiano comunque partecipato. La legge reclama la punizione di ogni reato, salvo i casi da essa determinati — dice la Corte.

*
**

Ma, ammesso che per poter in un determinato caso arrestare l'azione penale sia necessario dimostrare: che una disposizione precisa ed eccezionale di legge abbia reso l'azione penale dipendente affatto dalla istanza della parte interessata, per modo che, non intervenendo prima la istanza, l'azione pubblica non si possa validamente promuovere; in altri termini, ammesso che l'azione penale debba essere sempre esercitata di ufficio dal Pubblico Ministero, tranne i casi, testualmente e tassativamente determinati dalla legge, nei quali l'esercizio dell'azione per parte del Pubblico Ministero è condizionato per modo che la querela ne è il fatto determinante, come la remissione ne è il fatto risolvante — anche ciò ammesso, non ne deriva per necessaria, ineluttabile conseguenza che sempre e in ogni caso si possa senz'altro procedere a giudizio contro il ricettatore di cose provenienti da un presunto reato, che sussistendo, sarebbe certamente di azione privata.

*
**

Intanto è certo che prima che al senso giuridico ripugna già al senso morale che a libito esclusivo della parte lesa possa verificarsi questo assurdo, anzi mostruosità addirittura,

perchè sconvolge ogni principio di ragione e di giustizia: che per difetto di querela cioè, o in conseguenza di rimessione, non solo non si possa punire, ma non si possa neanche procedere contro l'imputato del delitto principale, del delitto più grave, e che invece si possa procedere e si possa punire l'autore del reato minore.

Per quanto si voglia essere severi contro il *pessimus genus receptatorum sine quibus nemo latere diu potest*, bisognerebbe però rinunciare al buon senso per ritenere che la ricettazione anche *occasionale* sia un reato più grave di quello cui si rannoda, dal quale necessariamente deve dipendere.

Nel diritto romano il ricettatore fu parificato all'autore del delitto onde le cose provenivano. *Crimen non dissimile est rapere et ei, qui rapuit, raptam rem, scientem delictum, servare* (L. 9 Cod. ad leg. Jul. de vi IX, 12) — *Receptores non minus delinquant quam aggressores*; Ulpiano — *In pari causa habendi sunt*; Marciano — Ed è certo che la sicurezza di trovare facilmente manutengoli di occasione o di mestiere è incentivo a molti reati. Ma il progressivo svolgersi della coscienza giuridica ha chiarito l'enorme ingiustizia di tale parificazione.

Con la consueta perspicuità, assai giustamente osserva il dotto Prof. MARCIANO in una sua molto pregevole monografia: « Il ricettatore è sempre meno colpevole del ladro. Questi esplica la sua attività criminosa attaccando direttamente il diritto altrui; quegli si trova innanzi a una violazione di diritto già compiuta e indirettamente non fa che secondarla; l'uno affronta e supera i pericoli e le difficoltà dell'esecuzione del delitto e rivela perciò maggior audacia e sviluppa maggior allarme sociale; l'altro, senza muoversi, talvolta, neppure dalla propria casa, riceve soltanto le cose provenienti dal delitto senza mostrarsi perciò capace di commettere alla sua volta un furto ». Scultoriamente il BERNER: « Non può ammettersi che la punizione del ricettatore sia pari a quella del ladro; quello si mantiene *passivo*, mentre il ladro è *attivo*; il ricettatore pone fine all'opera del ladro e non partecipa ai vantaggi che *dopo* il fatto: il ladro *consuma* il fatto egli stesso. » *La pena del ricettatore* (Suppl. Riv. Pen. Dispensa 3^a).

E a questo concetto morale e giuridico si è indiscutibilmente ispirato il patrio legislatore: « Per quanto severa debba essere la legge rispetto al genere infesto dei ricettatori, pure, non sarebbe nè giusto, nè equo che non si serbasse una certa proporzione fra la pena *comminata* all'autore del delitto principale e quella spettante al ricettatore » (*Relazione al Re*) — Le quali parole fanno manifesto che il legislatore ha voluto che ricettatore e reo principale non venissero puniti allo stesso modo; che l'espiazione dell'uno non superasse e non uguagliasse nemmeno l'espiazione dell'altro; che la società non vedesse punito chi semplicemente acquista le cose provenienti da un delitto allo stesso modo, nella stessa misura di un grassatore, un falsario, un ladro ecc. E ciò appunto perchè tanto soggettivamente che oggettivamente il reato non può considerarsi se non di minore importanza del reato cui si rannoda; non senza considerare che il principio contrario, sconvolgendo ogni concetto di giustizia, costituirebbe un pericolo sociale, poichè sarebbe stimolo al ricettatore a dare un passo innanzi nella via della delinquenza e a divenire, da ricettatore semplice, diretto autore di reati.

E che a questo savio concetto sieno informate le disposizioni del Codice vigente lo dimostra nel modo più luminoso lo stesso art. 421; per il quale il ricettatore viene punito con sanzioni diverse, secondo la maggiore o minore intensità criminosa del delitto onde provengono le cose ricettate. Epperò nella prima parte di esso è stabilita la pena della reclusione sino a due anni con la multa sino a lire mille per i casi non molto gravi; e nel capoverso è minacciata la pena della reclusione da uno a 4 anni con la multa da lire 100 a tremila nei casi in cui il danaro o le cose ricettate provengano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni.

Nell'applicazione di queste pene poi la legge determina una norma di proporzione rispetto alla pena dell'autore del delitto principale, cui si rannoda l'attività criminosa del ricettatore, disponendo nel 2° capoverso: « In ambedue i casi preveduti nelle precedenti disposizioni la reclusione *non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengono* ».

Nè a contraddire a questo concetto, il quale emerge limpidissimo dalle sovraccennate disposizioni, giova invocare l'ultimo capoverso dello stesso art. 421, in cui è detto: « se il colpevole sia ricettatore *abituale*, la reclusione è da tre a sette anni, nel caso preveduto dalla prima parte del presente articolo, e da cinque a dieci anni, nel caso preveduto dal primo capoverso, e si aggiunge sempre la multa da lire trecento a tremila ».

« Il fatto allora (come giustamente osservava il ministro Zanardelli nella sua relazione del 30 giugno 1889), assume una individualità sua propria; ed è impossibile, nella generalità dei casi, precisare la pena che sarebbe stata applicabile per ciascuno dei molteplici delitti coi quali si collega la ricettazione » (N. CXXIII).

In questa ipotesi la legge non ha tanto di mira la punizione della partecipazione susseguente, o come la dice il CARARA, *adessa* ad un delitto anteriore, quanto la individualità propria del reato, costituita dall'abitudine; in sostanza, meglio che il ricettatore di cose provenienti da un delitto, colpisce *l'abitudine della ricettazione*, creando una figura a sè e distinta dalla ricettazione stessa per il fomite al delitto e per il pericolo sociale che l'abitudine della ricettazione riesce a creare. Ciò che è anche conforme ai principii, poichè — per quanto sia incontrovertibile che un fatto qualunque posteriore al delitto non possa essere nè un fatto di condelinquenza, nè un fatto di complicità, per la contraddizione che nol consente, essendo impossibile di cooperare o di partecipare in modo qualsiasi ad un atto che venne già consumato — la ricettazione abituale può tuttavia, e da un certo punto di vista, considerarsi come una specie di concorso. Il ricettatore per mestiere invero non è soltanto il parassita del delinquente, ma fiuta il delitto e tien dietro ai passi dell'autore di esso per metterne a profitto il bottino; egli non mette la sua attività p. e. a servizio del ladro prima che compia il furto; egli la mette indifferentemente, e in generale, a servizio di tutti i ladri, i quali lo sanno, e, perpetrando il maleficio, contano sull'aiuto di questi mediatori di roba delittuosa, come li dipinge il Prof. IMPALLOMENI, e, facendovi assegnamento, ne ritraggono appunto conforto al malfare.

Opportunamente perciò nota il Prof. MARCIANO: « Io comprendo il sistema, generalmente accolto nelle legislazioni moderne, di colpire con sanzioni severissime e senza limite di proporzione la ricettazione *abituale*, poichè l'abitudine sviluppa in questo delitto un danno politico grave più che non si creda. I ricettatori abituali, dice rettamente il SANDER, che sono sovente i maestri e gli educatori dei ladri fin dalla prima loro giovinezza, di nulla si sbigottiscono, non eseguendo il furto a proprio pericolo; anzi eccitano sempre il ladro al delitto più rischioso perchè più profittevole, e poi frequentemente defraudano il ladro medesimo che si ritrova interamente nelle loro mani.

« Sotto questo aspetto i ricettatori abituali furono chiamati *i capitalisti del delitto*. Anzi da taluno (CHAVEAU et HÉLIE: *Teorica del Codice penale*, v. I. p. 196) si ritenne financo che la ricettazione abituale, si fosse dovuta considerare come una figura di *compartecipazione* al delitto principale, per un tacito accordo che va presunto tra il ricettatore ed il ladro, poichè, se pure il compratore delle cose rubate non abbia espressamente promesso la compra successiva al ladro, tuttavia, con l'averle acquistate più volte senza difficoltà o per *mestiere*, gli ha dato la fondata speranza di far lo stesso per l'avvenire, ed ha così fortificate le ulteriori risoluzioni delittuose di lui, eccitandolo ad altri furti. Io comprendo perciò, che, anche senza snaturare l'indole giuridica della ricettazione, si colpisca il fatto dell'abitualità con sanzioni severe. Ma, nel caso del *ricettatore di occasione*, la bisogna procede ben altrimenti » (*luogo cit.*) — E altrimenti appunto, come abbiamo veduto, dispone la legge in questo caso, essendosi ispirata al principio, *che si dovesse serbare una certa proporzione fra la pena comminata all'autore del delitto principale e quella spettante al ricettatore*. La legge, in altri termini, non vuole che si possa comminare ad un colpevole di ricettazione (che non sia abituale) una pena che superi i due anni nei casi ordinari, e i quattro nei più gravi casi: e ciò volle appunto perchè, per quanto pericolosa ed infesta la genia dei ricettatori, non ritenne giusto colpirla con le sanzioni più severe riserbate per la violazione di diritti più gravi ed importanti.

*
**

Or se così è, come non può dubitarsi che sia, tanto pei principii che per l'espresso disposto della legge, lo ripetiamo: prima che al senso giuridico, ripugna al senso morale che possa verificarsi l'assurdo, che non solo non si possa punire il reo del reato principale e più grave, ma non si possa neanche procedere contro di lui e che invece si possa procedere contro colui che avrebbe commesso il reato minore e punirlo.

Questa ovvia osservazione è già un grave argomento contro il principio affermato dalla sentenza della Corte, perchè non si può, non si deve supporre l'assurdo nella legge. Ad ogni modo, se non risolve la questione, ne avverte però, che non si può essere tanto facili e corrivi ad ammettere la tesi che combattiamo per rendere un gretto ed empirico omaggio alla morta parola della legge.

*
**

A noi pare invece che, ben ponderando, si possa riuscire ad una soluzione in cui è perfetto l'accordo tra il buon senso, il sentimento di equità e il diritto.

Vi sono dei casi, e non pochi nè di lieve importanza, nei quali il nostro legislatore ha stimato opportuno rimettere l'esercizio dell'azione penale come può meglio accomodarsi alle particolari condizioni della parte lesa, lasciandola arbitra esclusiva della opportunità o meno di porla in moto e del momento, ovvero anche di arrestarla. E sebbene non abbia creduto di accogliere l'idea dell'illustre Pisanelli, quanto grande altrettanto liberale, di introdurre nel Codice il bisogno della istanza privata in tutti i delitti che offendono meramente le persone dei privati e le loro proprietà (*Progetto di legge presentato al Senato nella tornata 17 luglio 1863, Atti Ufficiali, num. 54*), sin da allora respinta dall'Ufficio centrale del Senato, sul motivo che verrebbe meno quel principio di difesa, che ogni ben ordinata società deve tutelare; sebbene non abbia creduto di tradurre in atto tale idea, tuttavia è notabile che esso ha molto allargato, in confronto al vec-

chio Codice, i confini dell'azione privata (Vedi il CRIVELLARI nel suo accurato commento al Codice penale, ai n. 152 e seguenti), estendendoli anche a reati punibili con la reclusione da otto a quindici anni (art. 332 e 336 C. P.); e riproducendo dal Codice di proc. p. il principio ora consacrato nel primo capoverso dell'art. 88 C. P., in virtù del quale « la rimessione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri. »

Ed è opportuno accennare alla storia di siffatta disposizione.

Il progetto discusso in Senato e presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 maggio 1875, all'art. 95, in conformità a quanto era disposto nell'art. 119 del Codice di proc. pen., ora abrogato, conteneva una disposizione identica a quella del Codice vigente. La Commissione nominata dal ministro Mancini nel 1876 per esaminare tale progetto, dopo viva discussione, lo sopprime. E il Mancini, nella stupenda relazione, che premise al suo progetto del 1876 e nella tornata della Camera del 2 dicembre 1877, ne dava ragione ponendo innanzi gli inconvenienti che, a suo parere, sorgerebbero, ove un offeso fosse posto nell'alternativa o di perdonare a colui che avrebbe interesse a far punire, o di far condannare cui amerebbe di perdonare. Il ministro Zanardelli, dominato dalle stesse preoccupazioni, formulò nello stesso senso l'art. 84 del progetto; ma la Commissione della Camera, non ostante sia detto nella relazione Villa che convenisse nell'opinione favorevole alla libertà dell'offeso, quale ha prevalso nel progetto (CXV), dietro le osservazioni di qualche commissario, come dell'onorevole Spirito, basate sul criterio che la forza estintiva della rimessione, *fondandosi sul fatto incriminato*, deve far sì che ne risentano i benefici effetti tutte le persone che ad esso fatto concorsero, tra i suoi 135 emendamenti, propose quello segnato al n. 20, ove si chiede: « Che l'art. 84 sia modificato nel senso che la remissione della parte offesa nei reati a querela di parte debba giovare a tutti *gli imputati in causa*. » E la Commissione del Senato, per organo di uno dei suoi illustri relatori, il Pessina, disse: « La vostra Commissione..... si dichiara favorevole all'emendamento proposto dalla Camera dei Deputati: perocchè, sebbene vi siano sconci inevitabili e nella norma ministeriale e nella norma

contraria, *il maggiore degli scontri è sempre lo spettacolo dello Stato, che si fa strumento dell'arbitrio del privato offeso sino al punto di consacrare l'ingiustizia, che di più individui ugualmente colpevoli, l'uno porti la pena e l'altro ne sia esonerato.* » Di fronte a tale accordo delle due Commissioni, il ministro Zanardelli recedette dalla sua idea, considerando che, dopo tutto, non si opponevano questioni di massima e di sistema a che fosse accolto il proposto emendamento. Ed è degno di menzione, come appare dal verbale XV della Commissione di coordinamento, che in questa si chiarì il concetto di non volere opporre restrizione di sorta al principio sancito con l'alea dell'art. 88, e cioè, che la rimesione della parte lesa a favore di uno dovesse giovare, come proposero le Commissioni di entrambi i rami del Parlamento, a tutti gli imputati in causa.

La parola della legge, la storia della sua formazione, la sua ragione di essere e i fini cui tende, dimostrano quindi che, riferendosi a *tutti gli imputati in causa*, senza accennare punto ad *unicità* di reato, tale unicità non ne dev'essere condizione essenziale di applicabilità. Onde è che noi modestamente riteniamo che l'art. 88, alea, con una sapiente interpretazione, giungerebbe in buon punto ad evitare, come disse il Pessina, lo scontro maggiore di tutti, che è quello di consacrare l'ingiustizia che di più individui ugualmente colpevoli l'uno porti la pena e l'altro ne sia esonerato, e peggio, che ne sia esonerato precisamente chi dovrebbe rispondere del reato più grave, e con lui tutti coloro che sono compartecipi al delitto.

Dire, nel caso concreto, che l'art. 88, alea, non sarebbe applicabile perchè la figura della ricettazione è una figura distinta, un reato a sè, evidentemente tornerebbe a far prevalere un crudo formalismo alla realtà, alla vera sostanza delle cose.

Non vi ha dubbio, abbiamo già avuto occasione di notarlo, che la ricettazione, rappresentando una partecipazione susseguente, adesa e non coesa al delitto anteriore, non può confondersi con la complicità, dacchè una complicità *a posteriori* è un assurdo, mentre l'atto posteriormente commesso, non può formare unità di azione col delitto medesimo; ma non è meno

vero che fra complice e ricettatore non vi ha che una differenza: la differenza del tempo in cui l'uno pone il suo dolo, diciamo così, a servizio del dolo dell'autore del delitto principale: il complice cioè, o prima o contemporaneamente al delitto agevolandolo; il ricettatore, dopo, portandolo alle sue conseguenze ulteriori, o almeno conservandone i frutti.

E però, data pure per vera la dottrina già sanzionata dalla Suprema Corte di Roma, che la disposizione dell'alinea in esame debba intendersi nel senso, che la rimessione fatta ad uno degli imputati giovi anche agli altri solo quando tutti sieno imputati di un medesimo reato (3 dicembre 1892, *Cass. Unica*, vol. IV. col. 676); nella fattispecie, oltre l'osservazione da noi fatta, non deve sfuggire, che sebbene si tratti di fatti fino a un certo segno separati e distinti, costituenti di per sé stessi altrettanti titoli di reato e per i quali è comminata una diversa e apposita penalità, essi non sono soltanto *accidentalmente* connessi, ma lo sono *intrinsecamente*; non formalmente, ma sostanzialmente, poichè il dolo dell'uno si compenetra quasi nel dolo dell'altro, tanto da poter dire, che, ove l'uno non sussista, non è nemmeno concepibile l'altro; e che le medesime ragioni, che hanno indotto il legislatore a statuire che la rimessione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri, quadrano perfettamente anche alla ipotesi che ci occupa.

*
* *

Opportunamente nella Relazione al Re il Guardasigilli avvertiva: « Per il conseguimento dei fini della legge penale occorre un'altra condizione essenziale ed indispensabile, quella, cioè, che nella pratica quotidiana essa abbia una sapiente applicazione. L'applicazione, che è ufficio della giurisprudenza, come può sorreggere e correggere i più cattivi codici, così può guastare e pervertire i migliori, e *certamente essa è salutare rimedio alle lacune e imperfezioni inevitabili in qualsiasi lavoro legislativo*. A quest'opera della giurisprudenza io affido il nuovo codice, sicuro che esso, vivificando la lettera della legge, tradurrà in atto con volontà perseverante il pensiero del legislatore ».

E. se è massima universalmente ammessa e sancita nel testo della legge (*art. 4 disposiz. prelim. al Cod. civ.*) che in materia penale non può aver luogo interpretazione estensiva; che lo spirito presunto non può prevalere sul testo; ciò è vero sinchè si tratti di colpire o limitare in qualsivoglia modo o misura la libertà individuale, o qualsivoglia altro diritto personale, ma non quando torni a vantaggio di tali diritti. Energicamente lo disse Bacone: *durum est torquere leges ut torqueant homines* (*Aphor. XIII*) È in tal senso e in tal caso che deve applicarsi il fiero detto di lui: *neque enim peior est tortura quam tortura legum.* (*Sermones fideles*, n. 410, *De officio judicis*).

E la patria giurisprudenza rese omaggio a tale principio. « Certo è principio di ragione nonchè precetto legislativo — (pronunziò la Suprema Corte di Torino) — che le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti di un cittadino non si estendano oltre i casi ed i tempi in esse espressi; ma è certo ancora che ciò sta semprechè esse colpiscano od altrimenti limitino sia la libertà individuale, sia qualsivoglia altro diritto personale, e non mai quando, per inverso, tornino a di lui vantaggio, quando è un beneficio, un favore che riesca tutto a di lui profitto; perchè anzi in tal caso nel penale sono da estendersi » (9 marzo 1887, LEGGE, 1887, I, 709).

*
**

Posto quindi che una lacuna vi fosse nella legge per avere o messo di dichiarare *rotundis verbis* di azione privata la ricezione collegata ad un reato principale di azione privata — e di fronte alla iniquità cui abbiamo accennato non se ne potrebbe dubitare — crediamo che non vi sia caso in cui più opportunamente si possa e si debba ricordare: *Quod legibus omissum est, non omitteatur religione judicantium* (L. 13 D. *de test.*), dando all'alinea citato dell'art. 88 il significato più esteso.

come figura a sè, distinta da ogni altra; ma è pur vero che, per quanto delitto per sè stante, è un delitto sussidiario, e che quindi non ha vita a sè, autonoma, perchè direttamente collegato con un altro da cui dipende, da cui trae la sua ragione d'essere; e perciò stesso richiede che esista un delitto anteriore e compiuto cui si riattacca. Certo non si può essere ricettatori di cose provenienti da un furto, da una appropriazione indebita, ecc., se non esiste il furto, l'appropriazione indebita, ecc. Il presupposto necessario, il contenuto della ricettazione è un reato già commesso, onde proviene la cosa ricettata: il testo del Codice lo dice energicamente: per potersi obiettare ricettazione è essenziale vi sia danaro o cosa *proveniente da un delitto*.

L'acquisto, ricevimento, nascondimento, o l'intromissione nel far acquistare, ricevere, o nascondere danari o cose, che non sieno provenienti da un delitto non è un delitto, non è una ricettazione, perchè essa vive e si dilegua insieme al delitto principale, cui, mediante gli atti esteriori dalla legge determinati e nei quali si estrinseca l'attività di essa, il ricettatore rannoda l'opera sua.

Dunque, per poter procedere contro il ricettatore è assoluta, indeclinabile necessità indagare preliminarmente e dimostrare e stabilire il reato da cui la ricettazione dipende: dimostrarlo e stabilirlo in tutti gli elementi che lo costituiscono, nel suo elemento soggettivo ed oggettivo; occorre, cioè, accertare il dolo dell'agente e il materiale del reato, senza di che non può dirsi ne sia stabilita l'esistenza.

E tanto più occorre in quanto, come abbiamo notato dapprincipio, la legge col 2° capoverso dell'art. 421, nell'applicazione delle pene in esso stabilite, determina una norma di proporzione rispetto alla pena dell'autore del delitto principale, cui si rannoda l'attività criminosa del ricettatore.

*
* *

Ed a questo proposito, e solo per incidente, notiamo: che se a buon diritto la sentenza della Corte censura quella del Tribunale per avere affermato che, stante il suaccennato criterio di proporzionalità tra la pena per l'autore e quella pel

ricettatore, occorre la *preliminare condanna* di quello; per il che, non potendosi ciò verificare nella specie per andare impunito il presunto appropriatore indebito, mancherebbe la base per commisurare quella del ricettatore; se, a buon diritto, diciamo, la censura sotto tale aspetto, d'altro canto non ci sembra neanche troppo esatto il concetto che alla sua volta la Corte dimostra essersi formato di tale disposizione di legge, sebbene in armonia colla giurisprudenza della Corte regolatrice; la quale replicatamente ebbe ad affermare la massima che: « Nel commisurare la pena, pel ricettatore debbesi tener presente non già la pena applicata in concreto, ma quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto » (1 e 4 aprile 1892 e 13 marzo 1893, *Cassaz. Unica*, vol. III, colonna 1024 — *Foro Penale*, vol. I, p. 2^a, pag. 295; *Cassaz. Unica*, vol. IV, col. 604). È una giurisprudenza in urto manifesto colla parola della legge, colla storia della disposizione e collo spirito che la informa, come fu dimostrato in modo irrefutabile colla consueta precisione e dottrina dal chiarissimo prof. Marciano nell'articolo citato. È da augurarsi perciò che si faccia un migliore esame della questione.

In quanto all'argomento posto innanzi dalla Corte in proposito, basterà osservare: che se esso può aver valore per confutare l'affermazione veramente eccessiva del Tribunale, non ne ha però alcuno per confortare l'assunto, che sotto la dicitura del Codice *pena stabilita per il delitto* debba intendersi quella stabilita dalla legge: l'argomento cioè ha un pregio meramente dialettico e non più.

In sostanza, la Corte dice: se la pena del ricettatore dovesse commisurarsi alla stregua di quella da infliggersi in concreto all'autore principale, tutte le circostanze che fanno diminuire o aumentare la pena dell'autore principale andrebbero anche a vantaggio e a carico del ricettatore; anche le circostanze personalissime dell'età o della recidiva dell'autore principale vantaggioerebbero il ricettatore, o graverebbero, ingiustamente, su di lui.

È una obbiezione che fu posta innanzi dal DE-TILLA nell'articolo, che dette appunto occasione alla ricordata monografia del Prof. MARCIANO, ed è più speciosa che seria. Non riporteremo l'esauriente confutazione che questi ebbe a farne; ci limi-

come figura a sè, distinta da ogni altra; ma è pur vero che, per quanto delitto per sè stante, è un delitto sussidiario, e che quindi non ha vita a sè, autonoma, perchè direttamente collegato con un altro da cui dipende, da cui trae la sua ragione d'essere; e perciò stesso richiede che esista un delitto anteriore e compiuto cui si riattacca. Certo non si può essere ricettatori di cose provenienti da un furto, da una appropriazione indebita, ecc., se non esiste il furto, l'appropriazione indebita, ecc. Il presupposto necessario, il contenuto della ricettazione è un reato già commesso, onde proviene la cosa ricettata: il testo del Codice lo dice energicamente: per potersi obiettare ricettazione è essenziale vi sia danaro o cosa *proveniente da un delitto*.

L'acquisto, ricevimento, nascondimento, o l'intromissione nel far acquistare, ricevere, o nascondere danari o cose, che non sieno provenienti da un delitto non è un delitto, non è una ricettazione, perchè essa vive e si dilegua insieme al delitto principale, cui, mediante gli atti esteriori dalla legge determinati e nei quali si estrinseca l'attività di essa, il ricettatore rannoda l'opera sua.

Dunque, per poter procedere contro il ricettatore è assoluta, indeclinabile necessità indagare preliminarmente e dimostrare e stabilire il reato da cui la ricettazione dipende: dimostrarlo e stabilirlo in tutti gli elementi che lo costituiscono, nel suo elemento soggettivo ed oggettivo; occorre, cioè, accertare il dolo dell'agente e il materiale del reato, senza di che non può dirsi ne sia stabilita l'esistenza.

E tanto più occorre in quanto, come abbiamo notato dapprincipio, la legge col 2° capoverso dell'art. 421, nell'applicazione delle pene in esso stabilite, determina una norma di proporzione rispetto alla pena dell'autore del delitto principale, cui si rannoda l'attività criminosa del ricettatore.

*
* *

Ed a questo proposito, e solo per incidente, notiamo: che se a buon diritto la sentenza della Corte censura quella del Tribunale per avere affermato che, stante il suaccennato criterio di proporzionalità tra la pena per l'autore e quella pel

ricettatore, occorre la *preliminare condanna* di quello; per il che, non potendosi ciò verificare nella specie per andare impunito il presunto appropriatore indebito, mancherebbe la base per commisurare quella del ricettatore; se, a buon diritto, diciamo, la censura sotto tale aspetto, d'altro canto non ci sembra neanche troppo esatto il concetto che alla sua volta la Corte dimostra essersi formato di tale disposizione di legge, sebbene in armonia colla giurisprudenza della Corte regolatrice; la quale replicatamente ebbe ad affermare la massima che: « Nel commisurare la pena, pel ricettatore debbesi tener presente non già la pena applicata in concreto, ma quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto » (1 e 4 aprile 1892 e 13 marzo 1893, *Cassaz. Unica*, vol. III, colonna 1024 — *Foro Penale*, vol. I, p. 2^a, pag. 295; *Cassaz. Unica*, vol. IV, col. 604). È una giurisprudenza in urto manifesto colla parola della legge, colla storia della disposizione e collo spirito che la informa, come fu dimostrato in modo irrefutabile colla consueta precisione e dottrina dal chiarissimo prof. Marciano nell'articolo citato. È da augurarsi perciò che si faccia un migliore esame della questione.

In quanto all'argomento posto innanzi dalla Corte in proposito, basterà osservare: che se esso può aver valore per confutare l'affermazione veramente eccessiva del Tribunale, non ne ha però alcuno per confortare l'assunto, che sotto la dicitura del Codice *pena stabilita per il delitto* debba intendersi quella stabilita dalla legge: l'argomento cioè ha un pregio meramente dialettico e non più.

In sostanza, la Corte dice: se la pena del ricettatore dovesse commisurarsi alla stregua di quella da infliggersi in concreto all'autore principale, tutte le circostanze che fanno diminuire o aumentare la pena dell'autore principale andrebbero anche a vantaggio e a carico del ricettatore; anche le circostanze personalissime dell'età o della recidiva dell'autore principale vantaggioerebbero il ricettatore, o graverebbero, ingiustamente, su di lui.

È una obbiezione che fu posta innanzi dal DE-TILLA nell'articolo, che dette appunto occasione alla ricordata monografia del Prof. MARCIANO, ed è più speciosa che seria. Non riporteremo l'esauriente confutazione che questi ebbe a farne; ci limi-

tiamo a ricordare con lui: che con savio emendamento la formula del progetto « *pena stabilita per l'autore del delitto,* » venne modificata nel testo definitivo nell'altra « *pena stabilita per il delitto.* » Ciò che senza altro dimostra, che la pena, la metà della quale non può essere superata da quella da infliggersi al ricettatore, debba essere la pena determinata in concreto *per il delitto*, indipendentemente dalle diminuzioni o dagli aumenti che essa può subire per circostanze personali all'autore del delitto stesso; e che quindi compito del giudice sia: determinare innanzi tutto quale pena in concreto egli darebbe per il *delitto* principale tenendo conto di tutte le contingenze del fatto, commisurando la pena del ricettatore sopra questo dato positivo, salvo poi ad aumentare o diminuire la pena dell'autore del precedente reato, qualora concorrano circostanze personali di aggravamento o di attenuazione.

Nè varrebbe opporre, che questo calcolo tornerebbe impossibile nel caso che l'autore del reato principale sia rimasto *ignoto*, o *morto*, o abbia tale vincolo di parentela col leso per cui, a termini dell'art. 433 Cod. pen., non si possa procedere contro di lui. Non è raro il caso in cui viene giudicato il *complice* di un delitto il cui autore sia morto o ignoto, e nessuno si è mai preoccupato perciò per commisurare la pena al colpevole presente in giudizio; dappoichè, se è incerto o ignoto l'autore del reato, non è ignoto il delitto con le sue speciali circostanze; ed è appunto l'insieme di queste contingenze *obiettive* del fatto che il giudice deve tener presente e valutare per istabilire la pena che avrebbe inflitta al colpevole, indipendentemente dalle circostanze personali, ove fosse riuscito alla giustizia di raggiungerlo e di punirlo.

* * *

Ma comunque siasi di ciò, poichè ad ogni modo, per poter procedere contro il ricettatore e punirlo, si deve assolutamente provare e stabilire in maniera certa e irrepugnabile il reato principale, quello cioè cui l'attività del ricettatore si collega, è di tutta evidenza che, quando questo è un reato di azione privata, e per esso o non fu interposta querela o intervenne remissione accettata o non riusata, è di tutta evidenza,

ripetiamo, che consentendo l'azione contro il ricettatore, si viene a falsare e violare nella maniera più flagrante e più brutale il concetto e lo scopo della legge, il principio su cui si fonda l'istituto dell'azione privata.

Invero, se per taluni reati la querela dell'offeso è richiesta per ragioni di pubblico interesse, perchè è bene che ad un giudizio pubblico certe volte si preferisca il silenzio, il perdono, l'oblio; se il legislatore, con l'accordare al querelante la facoltà di rimettere l'offesa, sempre nel pubblico interesse, o mira a procacciare in cambio di una accanita lotta giudiziale la riconciliazione tra l'offeso e l'offensore, onde la pace tra loro antivenga mali maggiori; o intende a rispettare il dolore dell'offeso e a non aggravare la sua condizione con una pubblicità maggiore che a lui tornerebbe di più grave danno che non gli sia di ristoro il veder punito l'offensore; se, infine, il legislatore ha voluto che per taluni reati la remissione estingua l'azione penale, arrestando il procedimento, e così dispone non tanto nell'interesse dell'offensore vero o presunto, ma quasi sempre nell'interesse dell'offeso; se questo è il concetto e il fine della legge, si ovierebbero gli inconvenienti che si è cercato di evitare — ripetiamo sempre — non nel privato soltanto, ma nel pubblico interesse? si otterrebbero i benefici effetti che il legislatore si è prefissi, quando si ammettesse la possibilità morale e giuridica di indagare, provare e stabilire quel fatto per cui non fu interposta querela o sul quale intervenne remissione, sia pure all'unico effetto di stabilire un estremo del diverso reato di ricettazione? La pace, l'onore, gl'interessi dei quali s'è il legislatore preoccupato con sapiente sollecitudine sarebbero tutelati e salvi? — Certamente no.

E sia pure che questa indagine, questa prova si faccia non per stabilire il reato principale in confronto all'autore di esso e perchè abbia effetto in suo odio, ma unicamente in quanto serva a fornire la prova di un estremo del diverso reato di ricettazione, ossia il dolo specifico di esso; sia pure; ciò non toglie che il fatto complesso, che costituirebbe il reato precedente e principale, debba svolgersi davanti al magistrato in tutti i suoi particolari al fine di vagliarne l'entità, le circostanze e scrutarne i motivi che lo determinarono. Ed

ecco fatti che l'offeso pel primo avrebbe desiderato rimanessero nell'ombra, divenire pascolo della più indiscreta pubblicità, argomento di malignazioni e di ogni sorta di commenti; ecco il bisogno di accusare e difendersi rifarsi vivo tra quelli stessi fra i quali si era stabilito e voluto il silenzio; rifarsi vivo e potente, da un canto per escludere nel fatto in esame la propria colpa e dall'altro la leggerezza nell'accusare; ecco l'esca al riaccendersi degli odii e dei rancori già spenti — ecco, in sostanza, lo scopo morale e politico della legge interamente frustrato.

Tutto ciò, bisogna convenirne, non è serio, nè giuridico: e ci pare decisivo.

*
*
*

Nè giova il dire, che per stabilire e punire la ricettazione non occorra provare il reato da cui dipende (in concreto l'appropriazione), ma basti provare nell'accusato la scienza dell'illegittima provenienza. Ma come si potrà mai affermare che costui avesse o non avesse la *scienza* del reato principale quando questa *scienza* non può acquistarla il giudice, tranne che non faccia appunto il processo al fatto delittuoso, che è il contenuto della ricettazione, il suo antecedente logico, giuridico e necessario? Scienza della illegittima provenienza si traduce: *esistenza certa* di un delitto anteriore e conoscenza della sussistenza di esso.

Ora, se ciò si consente al giudice, quali le conseguenze evidenti? Non solo viene frustrato, come è facile vedere, il fine della legge, ma viene frustrato nella maniera più brutale e addirittura intollerabile; poichè, sotto l'apparente e anche seducente necessità di non lasciare andare impunito un altro reato, si viene a questa strana e dolorosa condizione: a stabilire un reato, pel quale non è intervenuta querela, o è intervenuta remissione, senza il vero, reale, legittimo contraddittorio dell'imputato; quando — in virtù dell'accordo intervenuto col preteso offeso, perchè la remissione deve essere accettata — si era stabilito che il silenzio coprisse il fatto; quando il soggetto passivo col suo silenzio, o con la remissione, dichiara e dà a presumere che non è avvenuto.

D'altronde, per punire la ricettazione è necessario si dimostri, che la cosa ricettata — è questa l'espressione testuale e non equivoca della legge — proviene da *un delitto*. Ora, perchè un fatto sia tale non basta che ne abbia le parvenze e che come tale sia perseguito; ma importa che intervenga una sentenza per dichiararlo direttamente, esplicitamente e non già per via indiretta e per incidenza. E quindi, se, come non può essere dubbio, il reato per il quale si procede ad istanza di parte, è reato solo in quanto la parte lesa lo voglia, (Faranda, *Processi Verb. della Commissione di coord., Verb. XX*); se la mancanza di querela o la remissione impediscono che tale dichiarazione avvenga, è evidente che non si può più parlare di delitto, ma di un fatto che potrà anche averne le apparenze, ma sul quale non può esser lecito di portar giudizio, di emettere pronunzia, perchè la parte cui ne spettava l'iniziativa vi ha rinunciato.

Se, per provare la ricettazione, si ha necessità assoluta, indeclinabile di stabilire che il denaro o le cose ricettate sono *provenienti* da un *delitto*, perchè questo accertamento ne è estremo essenziale costitutivo, in quanto la scienza del delitto anteriore ne è il dolo specifico; se su questo delitto è passata l'onda dell'oblio, perchè si è verificata la estinzione dell'azione penale; con quale sentimento di moralità e di giustizia si può dire che la prova deve ammettersi unicamente nei rapporti del secondo reato, ossia della ricettazione, se intanto la sentenza deve dichiarare la esistenza del primo delitto, e, dichiarato, a qualunque scopo, sotto qualunque aspetto, è un vero giuridico, assoluto per tutti e contro tutti? E così si riesce in definitiva ad una vera e propria diffamazione legale e giudiziale contro colui che dovrebbe essere il reo del reato principale; che per tal modo si trova colpito alle spalle, perchè indifeso e forse a sua insaputa.

*
**

E diciamo che si riesce in definitiva ad una vera diffamazione giudiziale perchè — essendo innegabile che per stabilire appunto che ricorre nelle cose ricettate la *qualità es-*

ecco fatti che l'offeso pel primo avrebbe desiderato rimanessero nell'ombra, divenire pascolo della più indiscreta pubblicità, argomento di malignazioni e di ogni sorta di commenti; ecco il bisogno di accusare e difendersi rifarsi vivo tra quelli stessi fra i quali si era stabilito e voluto il silenzio; rifarsi vivo e potente, da un canto per escludere nel fatto in esame la propria colpa e dall'altro la leggerezza nell'accusare; ecco l'esca al riaccendersi degli odii e dei rancori già spenti — ecco, in sostanza, lo scopo morale e politico della legge interamente frustrato.

Tutto ciò, bisogna convenirne, non è serio, nè giuridico: e ci pare decisivo.

*
*
*

Nè giova il dire, che per stabilire e punire la ricettazione non occorra provare il reato da cui dipende (in concreto l'appropriazione), ma basti provare nell'accusato la scienza dell'illegittima provenienza. Ma come si potrà mai affermare che costui avesse o non avesse la *scienza* del reato principale quando questa *scienza* non può acquistarla il giudice, tranne che non faccia appunto il processo al fatto delittuoso, che è il contenuto della ricettazione, il suo antecedente logico, giuridico e necessario? Scienza della illegittima provenienza si traduce: *esistenza certa* di un delitto anteriore e conoscenza della sussistenza di esso.

Ora, se ciò si consente al giudice, quali le conseguenze evidenti? Non solo viene frustrato, come è facile vedere, il fine della legge, ma viene frustrato nella maniera più brutale e addirittura intollerabile; poichè, sotto l'apparente e anche seducente necessità di non lasciare andare impunito un altro reato, si viene a questa strana e dolorosa condizione: a stabilire un reato, pel quale non è intervenuta querela, o è intervenuta remissione, senza il vero, reale, legittimo contraddittorio dell'imputato; quando — in virtù dell'accordo intervenuto col preteso offeso, perchè la remissione deve essere accettata — si era stabilito che il silenzio coprisse il fatto; quando il soggetto passivo col suo silenzio, o con la remissione, dichiara e dà a presumere che non è avvenuto.

D'altronde, per punire la ricettazione è necessario si dimostri, che la cosa ricettata — è questa l'espressione testuale e non equivoca della legge — proviene da *un delitto*. Ora, perchè un fatto sia tale non basta che ne abbia le parvenze e che come tale sia perseguito; ma importa che intervenga una sentenza per dichiararlo direttamente, esplicitamente e non già per via indiretta e per incidenza. E quindi, se, come non può essere dubbio, il reato per il quale si procede ad istanza di parte, è reato solo in quanto la parte lesa lo voglia, (Faranda, *Processi Verb. della Commissione di coord., Verb. XX*); se la mancanza di querela o la remissione impediscono che tale dichiarazione avvenga, è evidente che non si può più parlare di delitto, ma di un fatto che potrà anche averne le apparenze, ma sul quale non può esser lecito di portar giudizio, di emettere pronunzia, perchè la parte cui ne spettava l'iniziativa vi ha rinunciato.

Se, per provare la ricettazione, si ha necessità assoluta, indeclinabile di stabilire che il denaro o le cose ricettate sono *provenienti* da un *delitto*, perchè questo accertamento ne è estremo essenziale costitutivo, in quanto la scienza del delitto anteriore ne è il dolo specifico; se su questo delitto è passata l'onda dell'oblio, perchè si è verificata la estinzione dell'azione penale; con quale sentimento di moralità e di giustizia si può dire che la prova deve ammettersi unicamente nei rapporti del secondo reato, ossia della ricettazione, se intanto la sentenza deve dichiarare la esistenza del primo delitto, e, dichiarato, a qualunque scopo, sotto qualunque aspetto, è un vero giuridico, assoluto per tutti e contro tutti? E così si riesce in definitiva ad una vera e propria diffamazione legale e giudiziale contro colui che dovrebbe essere il reo del reato principale; che per tal modo si trova colpito alle spalle, perchè indifeso e forse a sua insaputa.

*
**

E diciamo che si riesce in definitiva ad una vera diffamazione giudiziale perchè — essendo innegabile che per stabilire appunto che ricorre nelle cose ricettate la *qualità es-*

senziale, di essere di *illegittima* provenienza, incombe provare in modo certo la esistenza di *un autore* principale del delitto affermato (V. Carrara, *Ricordi di cattedra e Foro — Delitti accessori*) — in concreto si viene a provare ed affermare, che precisamente ne è *autore* colui per il quale non vi è querela o è intervenuta remissione; poichè il ricettatore da questo appunto deriva la ragione del suo possesso, e intanto è vizioso, colpevole il suo, in quanto lo sia stato il possesso di colui onde il suo ebbe origine.

Chiamato un individuo a rispondere di ricettazione, non si potrà certo ritenere provato il reato sol perchè sia stabilita la viltà del prezzo per cui abbia acquistato la cosa da lui detenuta, o perchè comunque egli non sappia o non voglia giustificare il possesso; ove ne ricorrano i termini, si potrà invocare contro di lui l'articolo 492 Codice penale, ma condannarlo per ricettazione sarebbe semplicemente enorme.

Essendo presupposto necessario della ricettazione un reato già commesso, e concretandosi il dolo specifico di esso nella scienza di questo fatto, e dovendosi la pena proporzionare al delitto onde deriva e cui si rannoda — la prova del reato principale è *conditio sine qua non*; e la prova del reato principale alla sua volta importa la prova dell'esistenza di *un autore* principale; che nel caso concreto si traduce in quella dell'*autore* principale; perchè se l'imputato, a giustificazione del suo possesso, deduce la legittimità del possesso nel suo autore, assumendo, p. e., che la cosa del possesso della quale gli si fa carico non era altrui, ma del suo autore; che non vi fu affidamento o consegna per restituirla o farne un uso determinato; il Pubblico Ministero alla sua volta si trova nella necessità di contraddire a questa prova, e perciò di stabilire, che vi fu vera appropriazione indebita nel fatto di colui dal quale il preteso ricettatore ebbe la cosa, e quindi, non solo che vi fu *un autore* del delitto di appropriazione indebita, ma che *ne è autore* precisamente colui a favore del quale intervenne la rimessione o non fu inoltrata querela.

*
**

In sostanza: poichè il fatto per cui è necessaria l'azione privata intanto può rivestire la figura di reato in quanto la parte offesa lo voglia; e poichè la rimessione constatata appunto che essa non vuole ciò, non può indagarsi e giudicarsi della ricettazione delle cose derivanti da tal fatto, e perchè non può ammettersi accessorio senza principale, e perchè la prova del principale riuscirebbe in definitiva a dar vita o a far rivivere il reato contro cui si è voluta estinta l'azione penale, colla conseguente proclamazione della reità dell'autore di esso, sebbene poi non lo si possa punire.

Ora, se l'autorità sociale ha il diritto sacro e incontrastabile di punire i delinquenti, non ha però e non può avere quello di infamare coloro che non può dichiarare colpevoli.

III.

Non crediamo possa darsi molto peso alle considerazioni che la Corte ha reputato poter opporre in contrario.

« Nei casi indicati negli articoli 54, 57, prima parte, 433 Cod. pen. non si procede; e nel caso che l'autore di un furto, di una rapina e simili sia rimasto ignoto, non si giudica alcuno come autore del furto. Ma perchè il minore di 9 anni, il sordomuto minore di 14 anni, il congiunto che ruba al congiunto nei gradi indicati, od il ladro, che non si conosce, non possono essere giudicati e puniti, dovrà perciò il ricettatore, in cui non concorrono uguali circostanze *personali*, ed è conosciuto, rimanere impunito, mentre la legge reclama la punizione di ogni colpevole, salvi i casi da essa tassativamente indicati? I succitati articoli 88 e 421 impongono che pel delitto di ricettazione si proceda, nonostante che per l'altro delitto di appropriazione sia estinta l'azione penale per avvenuta desistenza. »

Dire che gli articoli 88 e 421 impongono il procedimento anche in questo caso, è dare per dimostrato ciò che appunto si deve dimostrare; non è risolvere, ma porre semplicemente la questione. Che poi si possa procedere contro il ricettatore e punirlo, nonostante non si possa procedere contro l'autore

del reato principale e punirlo, o perchè minore dei 9 anni, o perchè sordomuto minore di 14 anni, o perchè congiunto del leso nei gradi indicati nell'articolo 433, o perchè ignoto o anche morto, a nessuno venne mai in mente di impugnarlo.

Ma perchè così avviene e deve giuridicamente avvenire in questi casi, non ne deriva punto la conseguenza che la Corte ha voluto trarne; che lo stesso cioè, debba verificarsi nel caso in esame. Si tratta di ipotesi ben differenti e che perciò stesso possono e devono anzi condurre a diversa conseguenza.

* * *

Che importa che sia *ignoto* l'autore del reato principale? Non bisogna confondere la incertezza sulla *persona dell'autore* di un reato, d'altronde certo, con la incertezza o con la inesistenza *del reato*, delitto principale al quale come accessoria vorrebbe connettersi la ricettazione. L'accessorietà in penale è sempre *reale* e mai *personale*. Come si punisce il complice del furto, dell'appropriazione indebita, del ferimento, ecc., e non già il complice di Pietro o di Giovanni, così si punisce la ricettazione non del furto, o dell'appropriazione commesse da Caio o da Sempronio, ma delle cose provenienti *da un delitto* da chiunque commesso, purchè *realmente commesso*, cognito.

Ciò ci pare molto chiaro. Non si potrà punire l'autore ignoto, appunto perchè ignoto; ma ciò non toglie che il reato possa pur tuttavia sussistere; nè si contraddice ad alcun principio d'ordine superiore quando si fa la prova dell'*esistenza* di questo reato al fine di stabilire il contenuto necessario del delitto di ricettazione.

Riconosciuto in fatto il delitto antecedente, e dichiarati costanti gli elementi della ricettazione, poco importa che l'autore di quello sia o no presente, sia o no conosciuto: il delitto è conosciuto, il ricettatore lo è egualmente; l'impossibilità di trarre in giudizio e di punire il colpevole non rende in veruna guisa necessaria la impunità di colui che ha partecipato al suo delitto — nè occorre notare che è anche ben

strana l'ipotesi in cui sia ignoto l'autore di un reato di appropriazione indebita.

Che si possa anche procedere contro chi ha partecipato sia come complice, sia come favoreggiatore, o ricettatore ad uno dei reati contemplati dall'art. 433 Cod. pen., nonostante non si possa procedere contro l'autore principale che sia uno dei congiunti in esso indicati, nessuna meraviglia; ciò è pur giusto ed anche giuridico. E la ragione la disse implicitamente la stessa Corte. La circostanza che, nella ipotesi dell'articolo 433 Cod. pen., impedisce di sottoporre il congiunto a procedimento, è una circostanza del tutto *personale*.

Invero, i fatti di cui in esso articolo 433, non sono legittimi sol perchè commessi da congiunti; essi costituiscono veri e propri reati: *Furtum quidem illi faciunt* (Inst. § 12. *De oblig. quae ex delicto nasc.*).

I fatti sono veramente delittuosi; soltanto considerazioni affatto personali all'autore del fatto impediscono di esercitare contro di lui l'azione: *sed furti actio non nascitur*. Queste considerazioni, che sono ristrette alla sola persona dell'autore del reato, non possono, non devono giovare agli altri rispetto ai quali non esistono affatto. Se si ritenesse che, per la qualità di congiunto, non vi è alcuna criminosità nell'azione di lui, si dovrebbe ritenere che questa qualità di congiunto faccia cambiare essenza all'azione imputabile, facendola divenire giuridicamente non imputabile; sarebbe quindi una circostanza scriminatrice; obiettivo-assoluta, sussistente per tutti. E però in questa ipotesi, qualunque partecipazione coesa o adesa dello estraneo, non troverebbe imputabilità giuridica. Ma, come abbiamo detto, questa ipotesi della nessuna criminosità dell'azione del parente, che stende la mano ad appropriarsi la cosa del suo parente, è una ipotesi senza fondamento di ragione.

La vera funzione che presta la qualità di parente in un dato grado non consiste che nel minorare l'imputabilità: è un rapporto fra ladro e derubato, che funziona da *minorante*; alla quale minorante poi, per ragioni di opportunità e di interesse politico, si dà la forza di abolire l'azione penale.

La qualità di parente, da questo punto di vista, è una *realtà relativa*, e non è quindi comunicabile allo estraneo. (FRAMARINO *Comunicaz. delle circostanze nel delitto*, p. 73).

Nell'art. 635, ult. cap. del Codice sardo, era detto espressamente, che « qualunque altra persona che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come *correo*, complice, o ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione della legge ». Nei progetti del Codice si era espressamente stabilita la eccezione per i *complici*: nel nuovo Codice non se ne è fatta menzione, appunto per questo motivo espresso dal Ministro Zanardelli nella sua relazione: « Siccome le ragioni del beneficio dipendono da qualità personalissime del colpevole, le quali, secondo le più sane teorie della scienza, non si comunicano nè in danno nè in favore dei partecipanti che non si trovino nella stessa condizione giuridica, così è implicito nella disposizione dell'articolo 412 (433 del Cod.) che il beneficio stesso non giovi a coloro, i quali cooperarono al delitto senza avere le anzidette qualità personali; è implicito, dissi, perchè non è già detto che non siano furti, truffe e simili i fatti di cui trattasi, nè è loro tolto il carattere delittuoso per porli tra i fatti leciti od indifferenti, ma è detto soltanto che *non si procede* per essi contro le persone indicate nel citato art. 412 ».

Queste stesse considerazioni valgono anche per i casi di cui agli art. 54 e 57 dalla Corte richiamati e per quant'altri somiglianti se ne volessero addurre, per es. per quelli di cui agli art. 53, 46 e 48.

Si tratta sempre di circostanze che risiedono esclusivamente nel soggetto e perciò stesso non possono riguardare che questo: è impossibile la partecipazione a quello che è per sua essenza assolutamente subiettivo. Il vizio di mente con tutte le sue specializzazioni; la veemente passione con tutte le sue specializzazioni, sono modi di essere dell'intelletto e della volontà di un determinato agente, propri di lui ed al quale esclusivamente si riferiscono; e perciò, si intende, è logico e giuridico che non sia a parlare di *comunicabilità*, quando si parla di minorità, di sordomutismo, di ebbrietà, di demenza, d'errore, o di veemente passione. Queste circostanze non impediscono che il reato sia ugualmente odioso per coloro che vi hanno partecipato, perchè si rinviene in loro tutto ciò che avrebbe costituito nell'autore del reato principale una colpeabilità intera, senza la circostanza che gli è particolare e che non esiste che per lui.

*
**

Nel caso concreto non è questione se sia o meno imputabile l'autore del reato; non si tratta del concorso di una circostanza personale che, non comunicandosi all'estraneo, consente il procedimento contro di lui — si tratta invece della mancanza della *obbiettività* del reato stesso, poichè, per il difetto di querela o per l'avvenuta remissione, si *presume* che il reato non esista; e contro questa presunzione è inammissibile la prova, perchè altrimenti si offenderebbe il fondamento giuridico, il fine dell'istituto dell'azione privata. Non si deve confondere una questione di imputabilità con una questione di oggettività del delitto. Si capisce, ed è legittimo, che il ricettatore possa punirsi nonostante demente o comunque irresponsabile l'autore del reato principale; ma non si comprenderebbe che potesse punirsi il ricettatore, o meglio che potesse parlarsi del delitto di ricettazione quando l'autore principale sia liberato, perchè l'involamento non ebbe luogo con intenzione dolosa, o assolto perchè questo, per circostanze intrinseche, non costituiva misfatto.

Il legislatore richiede che le cose siano provenienti da un *delitto*, e quando manca il *dolo* o, per circostanze intrinseche, il fatto non costituisce delitto, la provenienza delle cose *non può più dirsi delittuosa*.

*
**

E però ci pare poter finalmente conchiudere: quando ci troviamo di fronte ad un reato di azione privata e non vi è querela, o è intervenuta remissione — pure ammesso che non trovi applicazione il capoverso dell'art. 88 C. p. — è impossibile obiettare una ricettazione susseguente, perchè a questa manca il contenuto necessario, e cioè il delitto anteriore onde deriva e cui si collega. E si dice che manca, perchè questo non è delitto o si presume che non esista quando non vi ha querela o è intervenuta remissione, e però si oppone un ostacolo giuridico ad obiettarne l'imputazione. Od anche, perchè il difetto di querela o l'avvenuta remissione costituiscono un ostacolo giuridico alla *constatazione* del reato cui la ricettazione

si rannoda; e per conseguenza non può farsi la prova di uno degli estremi essenziali del precedente reato. E si dice un ostacolo giuridico, perchè si violerebbe altrimenti nel modo più manifesto e più brutale il fondamento su cui l'istituto dell'azione privata riposa, frustrandosi così interamente la finalità della legge.

Questa a noi pare una soluzione giuridica, che mentre non contraddice al testo, è poi in consonanza con tutta l'economia della legge; e per la quale viene eliminata l'enormità, che si possa punire l'autore di un reato minore e si debbano lasciare andare impuniti l'autore del reato maggiore e i coimputati di lui; che una sentenza riconosca l'esistenza di questo maggiore colpevole e poi si trovi costretta a proclamarne la impunità; che si verifichi, che un reato riconosciuto inesistente di fronte alla legge ed a favore di chi lo avrebbe commesso, autorizzi una diffamazione giudiziale.

*
* *

Non per la vana pretesa di insegnare altrui, ma unicamente per soddisfare al nostro sentimento morale, che sente invincibile repugnanza ad accogliere una contraria dottrina; e soprattutto per richiamare sull'argomento l'attenzione di chi può veramente essere maestro, ci è sembrato non essere fuori luogo esporre queste modeste osservazioni. Scritte nel modo più affrettato ed eccessivamente diffuso, speriamo ci si tenga conto, che il poco tempo concessoci dalle fastidiose cure professionali non ci ha consentito di essere più brevi e più precisi.

E ponendo termine, non sapremmo meglio farlo che ricordando l'opinione conforme espressa al riguardo dal dottissimo prof. Marciano nel suo commento al Tit. X del Codice penale. E sebbene a Lui sia sembrato così ovvio il principio da non credere di doversi soffermare a discuterlo, ci conforta molto il suo giudizio perchè sinceramente non può esitarsi a riconoscere che non si è dettato su questo titolo lavoro più completo, più seriamente pensato, nè più esattamente scritto.

« Non è necessario che pel delitto anteriore vi sia stata una condanna; indispensabile è che il delitto abbia avuto

luogo; monta poco che il reo, per speciali ragioni, sia andato impunito. Laonde, da una parte, rettamente osservavano CHAUVEAU ed HÉLIE, che « se l'autore principale sia, o liberato perchè lo involamento non ebbe luogo con l'intenzione di nuocere, o assoluto perchè questo involamento per le sue intrinseche circostanze non costituisce misfatto, cesserebbe del pari la criminalità della ricettazione » (*Vol. I, p. 210*). Ma, d'altra parte, non potrebbe dirsi lo stesso, se, commesso il delitto, l'autore fosse assoluto per mancanza d'indizi (*Cassaz. Tor., luglio 1886. Giurisp. Penale, 1886*), o si dovesse dichiarare prescritta l'azione penale, od estinta per morte del colpevole. (CARRARA, *Studio sul favoreggiamento, Opusc. Vol. VII p. 52 e segg.*). Si noti che dicesi « commesso il delitto », perchè, se la prescrizione impedisse di esaminare se un delitto sussista, non si potrebbe procedere per ricettazione, mancandone il presupposto indispensabile, cioè il preesistente reato. Altrettanto è a dirsi se l'azione penale resti estinta per remissione o desistenza della parte: così, assoluto per desistenza l'appropriatore indebito, non può condannarsi il ricettatore della cosa su cui l'appropriazione cadde, *poichè la desistenza impedisce di constatare se la cosa ricettata provenga da un delitto* » (pag. 350).

Lo stesso insegnamento è dato dal professore PUGLIA, il quale però pone una restrizione che non ci pare ammissibile. Affermato che, nel caso di estinzione penale per amnistia si possa procedere alla constatazione del delitto al semplice fine di rendere possibile la punizione del ricettatore, poichè tale constatazione non fa venir meno lo scopo per il quale l'amnistia in taluni casi si concede, egli così si esprime: « Lo stesso non può dirsi però dell'ipotesi dell'estinzione dell'azione penale per remissione della parte offesa, perchè la pubblicità della prova può recar pregiudizio alla stima, all'onore, agli interessi di quella, e la legge riconoscendo la remissione della parte offesa come causa di estinzione dell'azione penale, ha voluto appunto evitare che si rechi quel pregiudizio per fatti lesivi di diritti individuali, ma che non destano molto allarme nella società. Non fa mestieri dire poi che questa dottrina non trova applicazione nel caso in cui la remissione della parte offesa è avvenuta quando vi è stata la

pubblicità del procedimento per il delitto, dal quale provengono le cose ricettate, perchè la esistenza di questo è divenuta notoria ed è la condizione necessaria richiesta dalla legge per il delitto di ricettazione » E soggiunge in nota: « Il legislatore non ha richiesto infatti che per il delitto anteriore ci sia condanna. » (*Dei reati contro la proprietà: Trattato del COGLIOLO, p. 503 e segg.*).

Dopo quanto siamo venuti esponendo fin qui, non crediamo dover indugiare a chiarire le ragioni per le quali non possiamo ammettere tale restrizione. A questo punto basterà soggiungere, che se in qualunque stadio e grado della causa può aver luogo la remissione (art. 117 Cod. proc. pen.); se quindi a qualunque punto sia il giudizio, il reato anteriore cessa di essere tale per subentrare la presunzione che esso non sia avvenuto, con questa presunzione viene per necessaria conseguenza a mancare il contenuto indispensabile della ricettazione; e però è arbitraria la distinzione circa il momento in cui la remissione ebbe a verificarsi, perchè, qualunque sia questo momento, è identico l'effetto. E se è vero che il legislatore non richiede la condanna, è però non meno certo che non può parlarsi di *delitto* finchè non vi sia una sentenza che ne affermi l'esistenza. La notorietà di fatti che furono imputati come delitto e che potrebbero anche costituirlo, non equivale all'esistenza di esso: come è non meno certo che se l'idea di non rendere pubblici certi fatti ha contribuito, non fu la *causa efficiente* per cui venne accordato il diritto di remissione. Che importa che vi sia stata la pubblicità del procedimento intorno ai fatti dai quali provengono le cose ricettate, se la parte offesa rimette? perchè si dovrebbe riaprire una discussione che nel reciproco interesse si è voluta chiusa; perchè si dovrebbero riaccendere le ire, i rancori; stimolare gli eccitamenti ad accusare e difendere?

D'altronde, quale dovrebbe essere la pubblicità del procedimento che sarebbe di ostacolo a che il ricettatore si giovasse della remissione? Se vi fu istruttoria, vi fu pubblicità? se vi fu giudizio a porte chiuse? in primo grado o soltanto in secondo grado? — Come si vede è un criterio molto indeterminato, il quale non risponde nè alla parola, nè allo spirito della legge. E molte altre e gravi obiezioni si potrebbero fare;

ma non è questo il caso che ha dato occasione alle nostre critiche rispettose, e siamo già andati anche più oltre che non ci fossimo proposti.

*
* *

Facciamo quindi voti vivissimi onde la teorica affermata dalla Corte di Cagliari non resti come una massima irrevocabile, ma la si reputi meritevole di altro e più severo e più profondo esame.

Ammesso che lacune e imperfezioni siano nella legge, salutare rimedio dev'essere la giurisprudenza, che, come può sorreggere e correggere i più cattivi codici, così può guastare e pervertire i migliori. E appunto a quest'opera della giurisprudenza il sapiente guardasigilli affidava il nuovo Codice, che, se non è perfetto, non è poi neanche così cattivo come da taluni si va affermando, più per sistema di critica che per studio serio che se ne sia fatto, e del quale è certamente meritevole.



MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA

